REGIONE PIEMONTE

Ambito Territoriale n° 26 – COMUNE CAPOFILA: NOVARA

Elenco Comuni appartenenti all'ambito, così come individuati dai provvedimenti regionali:

BARENGO, BIANDRATE, BORGOLAVEZZARO, BRIONA, CALTIGNAGA, CARPIGNANO SESIA, CASALBELTRAME, CASALEGGIO NOVARA, CASALINO, CASALVOLONE, CASTELLAZZO NOVARESE, FARA NOVARESE, GARBAGNA NOVARESE, GHEMME, GRANOZZO CON MONTICELLO, LANDIONA, MANDELLO VITTA, NIBBIOLA, NOVARA, OLEGGIO, RECETTO, SAN NAZZARO SESIA, SAN PIETRO MOSEZZO, SILLAVENGO, SIZZANO, TERDOBBIATE, TORNACO, VESPOLATE, VICOLUNGO, VINZAGLIO

NOVARA

SERVIZI SOCIALI E POLITICHE DELLA CASA

RICHIESTA DI CONTRIBUTO PER IL SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE DI CUI ALL'ART. 11 L. 431/98 e s.m.i. ESERCIZIO FINANZIARIO 2014 (canone anno 2013)

A CHI E' RIVOLTO IL BANDO?

A tutti coloro che sono in possesso dei requisiti più avanti descritti, a ristoro del pagamento del canone di affitto dell'alloggio sostenuto con riferimento all'anno 2013.

CHI PUO' FAR DOMANDA?

Possono fare domanda i conduttori di abitazioni di edilizia privata intestatari di un contratto di locazione regolarmente registrato, relativo all'anno 2013, in possesso del seguente requisito minimo:

ISEE (Indicatore della situazione economica equivalente) **non superiore a euro 6.186,00 - in corso di validità alla data di presentazione della domanda - e incidenza del canone dovuto e corrisposto sull'ISEE superiore al 50%.**

I cittadini di Stati non appartenenti all'Unione Europea, nella domanda di contributo, devono autocertificare il possesso del requisito di cui all' art. 11, comma 13, della legge 8 agosto 2008 n. 133 (**essere residenti, alla data del 2 ottobre 2014, in Italia da almeno 10 anni oppure nella Regione Piemonte da almeno 5 anni**).

I canoni (o la somma dei canoni) da considerare sono quelli dovuti e corrisposti per l'anno 2013, i cui importi – eventualmente aggiornati secondo indici quali l'ISTAT - risultano dal contratto (o da più contratti di locazione) regolarmente registrato, intestato al richiedente, al netto degli oneri accessori e al netto dell'eventuale morosità.

Il Comune di residenza competente a ricevere la domanda acquisirà presso gli uffici anagrafici il certificato storico di residenza atto a comprovare il suddetto requisito.

Non possono essere richiesti contributi per il sostegno al pagamento di affitti relativi a locali commerciali, box auto, alloggi adibiti ad uso non abitativo nonché relativi a qualunque altro immobile diverso dall'abitazione.

Il contributo massimo concedibile non può essere superiore a Euro 3.000,00 Dall'importo del contributo spettante deve essere detratto l'ammontare di eventuali contributi per la locazione del 2013 percepiti dal richiedente da parti di Enti locali, Associazioni, Fondazioni o altri Organismi.

CHI E' ESCLUSO?

Non possono accedere ai contributi, oltre a coloro che non possiedono i requisiti sopra descritti:
1) i conduttori di alloggi di categoria catastale A1, A7, A8, A9 e A10;
2) gli assegnatari di alloggi di edilizia sociale e i conduttori di alloggi fruenti di contributi pubblici;
3) i conduttori di alloggi che hanno beneficiato di contributi erogati dalla Regione Piemonte per contratti stipulati nell'anno 2013 tramite le Agenzie sociali per la locazione (Art. 11, L. 431/98);
4) i conduttori all'interno del cui nucleo siano presenti diritti esclusivi di proprietà (salvo che si tratti di nuda proprietà), usufrutto, uso e abitazione su uno o più immobili di categoria catastale A1, A2, A7, A8, A9 e A10 ubicati in qualsiasi località del territorio nazionale;
5) i conduttori all'interno del cui nucleo siano presenti diritti esclusivi di proprietà (salvo che si tratti di nuda proprietà), usufrutto, uso e abitazione su uno o più immobili di categoria catastale A3 ubicati nel territorio della provincia di residenza.

Concorre a determinare l'esclusività del diritto di proprietà, usufrutto, uso e abitazione, di cui ai punti 4 e 5, anche la somma dei diritti parzialmente detenuti dai componenti il medesimo nucleo familiare.

Il nucleo che occorre considerare per determinare eventuali cause di esclusione **è quello anagrafico alla data del 2 ottobre 2014**.

Non possono accedere al Fondo sostegno locazione i cittadini di uno Stato non appartenente all'Unione Europea, se non sono residenti in Italia da almeno 10 anni oppure nella Regione Piemonte da almeno 5 anni, **con riferimento alla data del 2 ottobre 2014.**

DOVE PRESENTARE LA DOMANDA DI CONTRIBUTO

La domanda deve essere presentata presso il Comune di residenza del richiedente (**si considera la residenza alla data del 2 ottobre 2014**).
UFFICIO PROTOCOLLO DEL COMUNE DI CASALEGGIO NOVARA oppure UFFICIO TECNICO SETTORE EDILIZIA UNIONE BASSA SESIA.

MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

La domanda deve essere presentata mediante la compilazione dell'apposito modulo, predisposto dal Comune capofila NOVARA, pubblicato sul sito istituzionale del medesimo – alla voce Servizi – Casa e Patrimonio – Modulistica – dal giorno 01/12/2014. Il modulo potrà essere ritirato anche in forma cartacea presso gli uffici competenti di ciascun Comune appartenente all'Ambito Territoriale n° 26.

La domanda va presentata presso i competenti uffici del Comune ove il richiedente aveva la residenza alla data del 2 ottobre 2014 nel seguente periodo: dal **1 dicembre 2014** al **26 gennaio 2015.**

Per le domande inoltrate a mezzo lettera raccomandata fa fede, per il rispetto del suddetto termine, la data del timbro postale di spedizione

N.B. **Come previsto dal provvedimento regionale, non sono ammissibili richieste di contributi inferiori 50 euro e non potranno inoltre essere erogati contributi inferiori alla stessa soglia minima di 50 euro.**

INFORMATIVA RELATIVA AL D. Lgs. 30/06/2003 n°196

I dati personali e i dati sensibili relativi alle condizioni dell'aspirante assegnatario, devono essere obbligatoriamente forniti ai fini dell'istruttoria della domanda di assegnazione del contributo e verranno utilizzati esclusivamente per il procedimento di cui trattasi, salvo la facoltà di esercitare in ogni momento il diritto di accesso, rettifica, aggiornamento, integrazione o cancellazione dei dati come previsto dall'art. 7 del D. Lgs. sopra citato.

Casaleggio Novara, 01 dicembre 2014